

**Scheda descrittiva della qualificazione**

Denominazione Qualificazione		Aggiornamento "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 1, lett. f, dell'Allegato 4, al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 <sup>1</sup>							
Livello EQF Qualificazione		-							
Settore Economico-Professionale (SEP)		Servizi di public utilities							
Codice ADA		-							
Denominazione ADA		-							
Elenco attività contenute nell'ADA		-							
Ambiti tipologici di esercizio dell'ADA		-							
Sottocodice gruppo di correlazione		-							
Denominazione gruppo di correlazione		-							
Aggregato delle attività contenute nell'ADA di pertinenza del gruppo		-							
Relazione al profilo professionale regionale di riferimento <sup>2</sup>		-							
Descrizione profilo professionale		-							
Processo/i di lavoro		-							
Referenziazione ATECO 2007		-							
Codice univoco ISTAT CP2011		-							
Unità Formative (UF) / Key Competence:		-							
SM_ORDINE <sup>3</sup>	SM_TIPO (UF/KC) <sup>4</sup>	SM_EQF	SM_UC/KC_CORRELATA	SM_UC_RISULTATO_ATTESO	SM_ABILITA' <sup>5</sup>	SM_CONOSCENZE	SM_DURATA_MIN	SM_VINCOLI	SM_FAD_%MAX
1	UF	-	-	Conoscere, comprendere e saper interpretare, in ragione delle caratteristiche dei contesti applicativi, i contenuti minimi di conoscenza utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento triennale proprio di chi ha conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento sulle tecnologie degli impianti FER</li> </ul>	6	-	100%
2	UF	-	-	Conoscere, comprendere e saper interpretare, in ragione delle caratteristiche dei contesti applicativi, i contenuti minimi di conoscenza utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento triennale proprio di chi ha conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento sulle caratteristiche dei mercati e degli incentivi degli impianti FER</li> </ul>	2	-	100%
3	UF	-	-	Applicare su casi reali o didattici le	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esercitazioni sulle tecnologie FER</li> </ul>	8	-	0%

<sup>1</sup> L'eventuale inserimento di questa tipologia di qualificazione nel "Repertorio nazionale", di cui al D.lgs. n. 13/2013 e al DM 30/06/2015, trattandosi di regolamentata, è al vaglio del Gruppo Tecnico Nazionale Regioni - Ministeri.

<sup>2</sup> Rifi: "Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Basilicata" (RRPP).

<sup>3</sup> L'acronimo "SM" indica il "Segmento formativo".

<sup>4</sup> Per le Unità di Competenza (UC), restano fermi i contenuti relativi a "Oggetto di osservazione", "Indicatori", "Valutazione" e "Ref. CP2011", approvati nell'ambito degli standard professionali regionali.

<sup>5</sup> Il termine "abilità" sostituisce "capacità" nel rispetto dell'intesa Stato-Regioni del 22/01/2015 (Rep. Atti n. 8/CSR) e del DM 30/06/2015.

					conoscenze e gli schemi di azione, introdotti nei moduli teorici precedenti, utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento triennale proprio di chi ha conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011			
<b>Durata minima complessiva del percorso (ore)</b>					16			
Durata minima di aula e laboratorio (ore)					16			
Durata minima delle attività di aula e laboratorio svolte alle KC (ore) <sup>6</sup>					0			
Durata minima stage in impresa (ore)					0			
Percentuale massima di FAD sulla durata minima di aula e laboratorio					50%			
Canale di offerta formativa								
1. Principali requisiti:								
a) Possesso della qualificazione di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28"								
b) Non è consentito l'accesso al percorso ai soggetti di cui all'art. 4, lett. a), b), c) e d) del D.M. 22 gennaio 2008, già iscritti presso le CCIAA in qualità di Responsabile tecnico di impresa di installazione di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo Decreto.								
2. Per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si può considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel "Common European Framework of Reference for Languages - CEFR" ("Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER") del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore.								
Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga.								
Prevedere attività di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore; scelta della componentistica; condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto; collaudo; manutenzione.								
I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.								
L'Organismo di Formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica. Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.								
La Regione Basilicata potrà verificare a campione l'idoneità dei laboratori, anche attraverso enti o società controllate o partecipate di supporto tecnico.								
1. L'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento è la frequenza del 100% delle ore complessive del percorso formativo.								
2. Certificazione rilasciata, al termine del percorso un "Attestato di frequenza semplice" di "Aggiornamento installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 1, lett. f), dell'allegato 4, al D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28"								
Gestione dei crediti formativi								
Indicazioni non cogenti di progettazione								

<sup>6</sup> Le ore qui indicate si intendono come parte di quelle relative al campo "Durata minima di aula e laboratorio (ore)". Eventuali ulteriori ore previste da parte del soggetto erogatore NON rientrano nel computo minimo, ma sono considerate come aggiuntive.

## Normativa di riferimento

Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", prevede che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere, in alternativa, uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, comma 1. Tra questi figura, alla lettera c), "titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore".

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", prevede, all'art. 15, comma 2, così come modificato dall'art. 17, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 2-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, che "Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore". L'allegato 4 al Decreto, "Certificazione degli installatori", definisce le caratteristiche della formazione.

L'Accordo siglato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 13/008/CR10b/C9, così come modificato dall'Accordo del 12 giugno 2014, Rep. Atti n. 14/078/CR08bis/C9, ha definito lo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi D.Lgs. 28/2011", con riferimento al requisito di cui al D.M. n. 37/2008, art. 4, comma 1, lett. c), nonché le modalità dell'aggiornamento obbligatorio ai sensi del comma 1, lett. f, dell'Allegato 4, al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0000435, del 28/01/2014, ha chiarito che la "scelta legislativa a ritenere corretta l'opzione interpretativa tesa a limitare i corsi di formazione ai soli soggetti che oggi aspirano ad ottenere il titolo di cui alla lettera c)" precisando che l'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. n. 28/2011, concernente il "previo periodo di formazione". Detta nota, poi, rileva la conformità delle Linee Guida del 24/01/2013 "al novellato assetto normativo nella misura in cui prevede e disciplina corsi di formazione di cui alla lettera c) del DM 37/2008 nonché corsi di aggiornamento obbligatori per tutte le categorie di installatori [...]".

I Coordinamenti Tecnici Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca - Gruppo Professioni e Ambiente ed Energia, con la Circolare congiunta prot. n. E1.2014.0107450 del 03/04/2014, hanno ripreso il parere del Ministero fornendo alle Regioni e Province Autonome definitivi chiarimenti in merito alla qualificazione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER.